

LEGGE REGIONALE

" Nomina dei componenti i Consigli di Amministrazione degli istituti professionali statali - Norme provvisorie per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 4 del D.P.R. 15/1/1972, n°10 e sull'assistenza scolastica a favore degli allievi degli istituti professionali statali in applicazione del D.P.R. 14/1/1972, n°3 ".

LEGGE REGIONALE

" Nomina dei componenti i Consigli di Amministrazione degli istituti professionali statali - Norme provvisorie per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 4 del D.P.R. 15/1/1972, n°10 e sull'assistenza scolastica a favore degli allievi degli istituti professionali statali in applicazione del D.P.R. 14/1/1972, n°3."

Il Consiglio Regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

La nomina dei componenti i Consigli di Amministrazione degli Istituti Professionali di Stato, nel rispetto della composizione stabilita dai decreti presidenziali istitutivi, è disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Art. 2

Non oltre i cinque mesi precedenti la data di scadenza del Consiglio di Amministrazione, l'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione e Cultura richiede alle Amministrazioni e agli Enti interessati la designazione dei membri di rispettiva competenza, con l'avvertenza che la scelta cada su persone esperte in relazione all'indirizzo degli Istituti.

Le designazioni devono pervenire, non oltre i 30 giorni pre

cedenti la scadenza del Consiglio di Amministrazione, all'Assessore competente il quale, accertatane la regolarità, le presenta al Presidente della Giunta Regionale per il decreto di nomina.

Qualora gli Enti interessati non provvedano alle designazioni in tempo utile, l'Assessore regionale competente, nel caso di rinnovo del Consiglio, propone al Presidente della Giunta per la conferma temporanea le persone che hanno rappresentato gli Enti nel precedente Consiglio. Il Presidente della Giunta provvederà alla loro surrogazione al momento in cui perverranno nuove e diverse proposte.

Art. 3

I membri già designati dagli organi dello Stato sono sostituiti alla loro scadenza, nella misura indicata nei decreti istitutivi dei singoli Istituti, da membri designati dalla Giunta Regionale, che designa altresì, fra di essi, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Assessore alla P.I. e Cultura.

Il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento, viene eletto dal Consiglio nella prima riunione fra i propri membri.

Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal Capo d'Istituto, che ha anche voto deliberativo.

Art. 4

Il decreto di nomina è pubblicato nel "Bollettino Ufficiale" della Regione e comunicato al Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente, il quale, entro i quindici giorni successivi al ricevimento della comunicazione, convoca il nuovo Consiglio.

In caso di impossibilità o di inadempienza provvede il Presidente del Consiglio subentrante entro gli ulteriori quindici giorni.

Art. 5

In caso di dimissioni o di cessazione della carica per qualun

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

que altra causa di un componente il Consiglio di Amministrazione, il Presidente o il Vice Presidente, in assenza o per legittimo impedimento del Presidente, promuove gli atti necessari per la sua sostituzione con le modalità stabilite dalla legge.

I Consiglieri subentranti durano in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Art. 6

Qualora ne sia riconosciuta la necessità, il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura, sentita la competente Commissione Consiliare e su delibera della Giunta stessa, dispone lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione, nonché la nomina di un Commissario straordinario per il tempo necessario alla ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.

Analoga procedura viene seguita per la nomina temporanea di un Commissario nel caso di Istituti di nuova costituzione.

Art. 7

I provvedimenti di cui all'art. 4, lettere b), c) e d) del D.P.R. 15/1/1972, n°10, sono adottati dalla Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura, previo parere della competente Commissione Consiliare. I provvedimenti di cui alla indicata lettera b), relativi a piani di attività che mantengano immutata la situazione in atto senza maggiorazione dell'onere assunto dallo Stato, possono essere adottati dall'Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura per delega della Giunta Regionale.

I pareri dei Consorzi Provinciali per l'istruzione Tecnica sono facoltativi.

Art. 8

Le funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica a favore degli allievi degli Istituti Professionali trasferite alle Regioni ai sensi del D.P.R. 14/1/1972, n°3, in at

tesa che la materia sia organicamente disciplinata dalla legislazione regionale, sono esercitate dalla Giunta Regionale, o per sua delega, dall'Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura.

Art. 9

La Giunta Regionale, o, per sua delega, l'Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura, stabilisce la ripartizione degli stanziamenti previsti in bilancio, ai fini dell'assistenza scolastica a favore degli allievi degli Istituti Professionali, detta istruzioni per una regolare e ordinata gestione amministrativa e contabile dei contributi erogati agli Istituti professionali, impartisce direttive agli Istituti medesimi ai fini del necessario indirizzo e coordinamento degli interventi in materia di assistenza scolastica.

Art. 10

Il Presidente della Giunta Regionale o, se delegato, l'Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura, cura l'esecuzione dei provvedimenti adottati a norma della presente legge, adotta altresì i provvedimenti necessari per la vigilanza sugli Istituti Professionali per il rispetto delle norme previste dagli articoli precedenti, firma gli atti della Regione relativi all'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge.

Art. 11

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art.127 della Costituzione e dell'art. 60 dello Statuto.

Essa entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul "Bollettino Ufficiale della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Matarrese

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera - Ventura

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

E' estratto del verbale della seduta del 23 luglio 1974
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio Regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Matarrese

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera - Ventura

23 LUG. 1974

Consiglio Regionale della Puglia

p. c. c. (Renato Guaccero)